

TI_GERICHTE 10.2003.385 vom 4. März 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.385

FR: TI_GERICHTE 10.2003.385 du 4 mars 2004

IT: TI_GERICHTE 10.2003.385 del 4 marzo 2004

Volltext

Incarto n.10.2003.385

DA 1753/2003

Bellinzona,

4 marzo 2004

Decreto di stralcio

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

Richiamata l'opposizione 29 maggio 2003 di

_____ ,

difeso da: _____

interposta al decreto d'■accusa n. DA _____ / _____ di data _____ 2003 del

preso atto _____ del ritiro:

-della querela 7 gennaio 2002 della parte lesa, Signor _____ , _____ , con scritto 24 settembre 2003;

-della querela contro ignoti datata 5 novembre 2001 de La _____ Svizzera, rappresentata da Sicurezza _____ , a sua volta rappresentata da _____ , _____ 1963, con documento 3 novembre 2003;

-della querela 20 novembre 2002 di _____ , _____ , in rappresentanza della _____ SA, _____ , con scritto 18 novembre 2003;

-della querela 5 novembre 2002 del Signor _____ , _____ , in rappresentanza della comproprietà ■ _____ ■ _____ ■ Sergio _____ ■ , con documento 20 novembre 2003;

-della querela 16 maggio 2002 della società Centro Sportivo di _____ SA, _____ , con lettera del 5 dicembre 2003;

-di tutte le querele contro ignoti e rivelatesi connesse alla condotta di _____ da parte delle _____ , con scritto 17 dicembre 2003;

-della querela 7 febbraio 2002 del Signor _____ , _____ , con documento 23 dicembre 2003;

considerato che ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima istanza (art. 31 cpv. 1 CPS), e che il reato di danneggiamento è un reato a querela di parte (art. 144 CPS);

ritenuto che nel caso concreto tutte le parti civili, nonché la parte lesa _____, hanno dichiarato esplicitamente di desistere dalla loro querela;

considerato che, di conseguenza, il procedimento penale in parola diviene privo di oggetto in difetto di un imprescindibile presupposto processuale (cfr. JörgRehberg, AndreasDonatsch, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 328);

visti gli art. 31 cpv. 1 e 144 cpv. 1 CP e, sulle spese, l'art. 9 cpv. 3 e cpv. 5 CPP;

decreta: 1. Il procedimento penale è stralciato dai ruoli.

L'incarto è ritornato al per quanto di sua competenza.

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice:

il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.